

Sportello del cittadino

(art. 30 l. 247/2012)

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo, visto l'art. 30 l. 247/2012 ed il regolamento 2/2013 Cnf

Adotta

Il seguente regolamento:

- 1) E' istituito lo sportello per il cittadino presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo
- 2) Lo sportello ha il compito di fornire informazioni e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia, secondo quanto stabilito negli art. 2 e 3 del Regolamento 2/2013 CNF.
- 3) Lo sportello non può fornire prestazioni di consulenza o fornire informazioni sui giudizi pendenti.
- 4) Gli interessati dovranno presentare richiesta, anche verbale, alla segreteria dell'Ordine, lasciando in ogni caso il proprio nome, cognome e recapito telefonico. All'interessato verrà comunicata a cura della segreteria data e ora del colloquio.
- 5) Lo sportello, di regola, riceve il giovedì, presso i locali dell'Ordine, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, previo appuntamento come disciplinato dall'art. 4.
- 6) All'inizio del colloquio l'utente dovrà sottoscrivere apposito modulo di consenso al trattamento dei dati personali, in caso di rifiuto il colloquio non potrà essere proseguito. Il colloquio si svolgerà senza alcuna formalità, senza redazione di alcun verbale e lo sportello non tratterrà in nessun caso documenti o atti forniti dall'utente.
- 7) Il servizio viene reso da Avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Viterbo che abbiano i requisiti previsti dall'art. 5 del Regolamento 2/2013 CNF che ne facciano espressa richiesta. Agli avvocati iscritti nell'elenco si applicano i divieti di cui al 4° e 5° comma del citato art. 5.
- 8) L'elenco viene formato secondo criterio cronologico di iscrizione e la designazione avverrà secondo automatici criteri di rotazione. Fino a quando nell'elenco non saranno iscritti almeno 8 avvocati, l'elenco sarà composto, ovvero integrato, dai Consiglieri dell'Ordine - con esclusione del Presidente,

Segretario e Tesoriere - i quali hanno l'obbligo di fornire il servizio. I consiglieri, a partire dal più anziano, verranno cancellati dall'elenco ogni volta vi sia una nuova iscrizione nell'elenco.

- 9) L'elenco viene aggiornato ogni due anni e, all'inizio di ogni biennio, verranno comunicati agli iscritti nell'elenco i rispettivi turni. Sarà onere dell'iscritto verificare, entro le ore 12:00 del giorno precedente quello fissato per il proprio turno, se vi siano o meno utenti che abbiano richiesto l'accesso allo sportello.
- 10) Gli avvocati iscritti nell'elenco hanno facoltà di farsi sostituire, se designati per un colloquio, da altro avvocato iscritto nell'elenco, fermo l'obbligo di garantire il servizio.
- 11) La cancellazione dall'elenco potrà avvenire, oltre che su richiesta, nelle ipotesi previste dall'art. 6 del Regolamento 2/2013 CNF. In ogni caso, prima di procedere alla cancellazione, l'avvocato ha l'obbligo di effettuare i colloqui per i quali sia già stato designato.